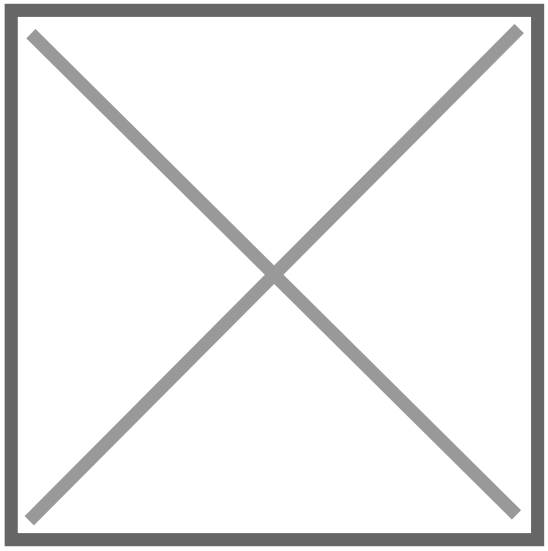

Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime

Sintesi bando

Data chiusura: 31/12/2025

Descrizione

Prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime.

Misura A: L’intervento è finalizzato a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento da parte di soggetti privi della disponibilità immediata presso l’Organismo di Composizione della Crisi competente territorialmente.

Misura B: L’intervento è finalizzato a sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), al fine di facilitare l’esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l’usura.

Beneficiari

Misura A: I soggetti destinatari del contributo sono gli **OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento** - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia **con sede legale e operativa in Piemonte**. I **beneficiari sono i soggetti in stato di sovraindebitamento** che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.

Misura B: Soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.

Sintesi Incentivo

Contributo a fondo perduto

Incentivo

Linea A: L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00** erogato in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia a copertura parziale dei costi di avvio della procedura da parte dei soggetti impossibilitati a provvedere all'avvio della procedura segnalati dall'OCC medesimo. Per la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice) il contributo a fondo perduto ammonta ad **euro 2.000,00** erogato in due acconti di 1.000,00 euro ciascuno. Restano a carico del soggetto sovraindebitato tutti i costi per la produzione dei documenti utili alla procedura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le dichiarazioni dei redditi, le certificazioni notarili, la due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale
nomina di un legale, le visure ecc) e le spese di Giustizia relative al contributo unificato e alla marca da bollo per il deposito in Tribunale.

Linea B: L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto di importo pari ad Euro 4.000,00** da mettere a disposizione della procedura e da inserirsi tra le voci dell'attivo contenute nel ricorso e da erogarsi a seguito della sentenza di omologa o della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata.

Istruzioni e presentazione della domanda

La pratica dovrà essere aperta **presso uno degli OCC** iscritti nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia aventi sede legale e operativa in Piemonte e trasmesse **dall'OCC a Finpiemonte.**

- Ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento può presentare **una sola domanda** presso un solo OCC.
- Sono ammissibili le domande presentate dagli OCC riferite a istanze avviate **dal 1° gennaio 2023.**

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio delle richieste avanzate dagli OCC e fino ad esaurimento delle risorse della prima quota del fondo.

In caso di istanze rinunciate l’OCC è tenuto a:
- segnalare immediatamente a Finpiemonte l'avvenuta rinuncia del beneficiario sovraindebitato;
- documentare l'attività svolta ed i costi effettivamente sostenuti fino alla rinuncia;
- restituire a Finpiemonte la quota parte delle risorse non utilizzate